

RIFORMA RISCOSSIONE/ Con il decreto le somme restano a totale disposizione dell'agente

Non compensi? Niente rimborsi

C'è il blocco totale per i beneficiari con debiti iscritti a ruolo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Blocco totale del rimborso delle imposte per i beneficiari con debiti iscritti a ruolo che non eseguono la compensazione volontaria. In tal caso, infatti, le somme da rimborsare restano a totale disposizione dell'agente per la riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio delle azioni esecutive. Questa una delle novità introdotte nella disciplina della riscossione con lo schema di decreto di riforma (si veda *ItaliaOggi* di ieri), con riferimento ai contenuti dell'art. 28-ter del dpr 602/1973 ("Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta"). Nella stesura attuale, l'art. 28-ter del dpr 602/1973 dispone, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, che l'Agenzia delle entrate debba verificare se il beneficiario risulta o meno iscritto a ruolo.

Nel caso in cui sia presente

una iscrizione a ruolo, la stessa Agenzia delle entrate deve trasmettere, in via telematica, una specifica segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso le somme da rimborsare (sul tema, Agenzia delle entrate, provvedimento n. 113218/2008). L'agente della riscossione, una volta ricevuta la comunicazione, deve procedere con la notifica all'interessato di una proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero e invitando il debitore a comunicare, entro 60 giorni, se intende o meno accettare la detta proposta; piena discrezionalità, quindi, per il debitore, il quale è libero, attualmente, di accettare o rifiutare la proposta, anche tacitamente.

Nel caso di adesione, totale o parziale, della proposta di compensazione entro il limite dell'importo oggetto di compensazione, l'agente della riscossione versa a proprio favore le

somme per le quali il contribuente risulta debitore, rilasciando quietanza al contribuente stesso e comunicando all'Agenzia delle entrate gli estremi del suddetto versamento mentre la parte delle somme da rimborsare, eccedente l'importo oggetto di compensazione, viene erogata al beneficiario direttamente dalle Entrate. Con l'art. 145 del dl 34/2020 (decreto "Rilancio"), è stato disposto, però, che nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si rendesse applicabile la compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, di cui al citato art. 28-ter, con la conseguenza che, in detto anno, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, l'Agenzia delle entrate non era tenuta ad inviare la citata segnalazione all'agente della riscossione nelle ipotesi in cui il beneficiario risulta iscritto a ruolo.

Con il recente provvedimento si interviene ulteriormente per semplificare le procedure necessarie all'erogazione dei

rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia, in presenza di debiti iscritti a ruolo, disponendo che, innanzitutto, il pagamento mediante compensazione volontaria è possibile ma soltanto in presenza di rimborsi di ammontare superiore a 500 euro, comprensivi di interessi, e che, in analogia a quanto prescritto dall'art. 48-bis del dpr 602/1973, la verifica del beneficiario del rimborso sia da effettuarsi non sull'esistenza dei debiti iscritti a ruolo ma sull'esistenza di inadempimenti rispetto all'obbligo di versamento derivante, si specifica nella relazione di accompagnamento, dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o di uno o più carichi affidati all'agente della riscossione.

Sempre sul fronte del blocco ai rimborsi, in presenza di importi iscritti a ruolo, il comma 4 dell'art. 28-ter viene ulteriormente modificato prevedendo che, in caso di mancata compensazione volontaria da parte del contribuente, le somme da rim-

borsare devono restare a disposizione dell'agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di messa a disposizione, per l'avvio dell'azione esecutiva. Si prevede, infine, la soppressione del rimborso a favore dell'agente della riscossione, delle spese relative alla notifica della proposta di compensazione e per la gestione dei relativi adempimenti, si rinvia a un regolamento Mef, da adottare ai sensi del comma 3, dell'art. 17 della legge 400/1988, per stabilire le modalità di attuazione di queste nuove disposizioni e si estende la compensazione volontaria anche ad altri enti, introducendo ulteriori modifiche all'art. 20-bis del dlgs 46/1999.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
 Il testo del decreto
 su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

Nel rinvio al creditore si parte dalla data di inadempimento

Carichi, discarico differito

DI GIULIANO MANDOLESI

Discarico con timer ultraquinquennale per le cartelle dilazionate o rottamate: la conta dei giorni per rimandare i carichi al creditore in questi casi non parte dal momento dall'affidamento all'agenzia delle entrate riscossione ma dal giorno dell'eventuale inadempimento, revoca del piano o decadenza dai benefici delle possibili sanatorie.

Stessa sorte tocca anche ai carichi per cui alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento è sospesa la riscossione o risultano pendenti procedure esecutive e concorsuali per cui i termini per calcolare il discarico automatico scattano alla conclusione delle procedure stesse.

In questi casi per evitare che questi crediti "stagnino" nel magazzino delle cartelle per un ulteriore quinquennio resta percorribile per l'agenzia delle entrate riscossione (AdER) la via del discarico anticipato qualora rilevi l'assenza di beni aggredibili del creditore.

Queste sono alcune considerazioni effettuabili dall'analisi della struttura del nuovo meccanismo di discarico delle quote affidate all'AdER a partire dal 1 gennaio 2025 e disciplinato nel decreto legislativo avente ad oggetto il riordino del sistema nazionale di riscossione approvato l'11 marzo scorso in prima lettura dal Consiglio dei ministri (vedi *ItaliaOggi* di ieri).

Il discarico differito. Va preliminarmente evidenziato che il legislatore con gli articoli 2 e 3 del citato decreto, mira ad introdurre nel sistema fiscale un meccanismo di discarico dei carichi, operante solo per le quote consegnate all'AdER dal 1 gennaio 2025 che si attiva automaticamente per quelli non riscossi entro la data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento oppure con modalità anticipata qualora l'AdER, sulle quote interessate, abbia rilevato la chiusura di un fallimento o di unaliquidazione giudiziale oppure l'assenza di

beni aggredibili del debitore.

Il meccanismo di discarico automatico post quinquennio però, come specificatamente disciplinato al successivo articolo 4, non parte dalla data di affidamento per i carichi per cui, alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di consegna all'AdER, risultano in essere dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del dpr n. 602 del 1973 ovvero derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, o per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l'inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.

In questi casi il "timer" del discarico terminerà solo dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si realizza in citato inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio di qualsivoglia sanatoria sulle cartelle.

Medesimo differimento del discarico si applica alle quote per cui alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, risulta sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali.

Per queste casistiche infatti discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura.

In ogni caso se il differimento del discarico con il timer per rimandare le quote ai creditori riparte da zero rispetto il giorno dell'affidamento, resta percorribile la via dell'annullamento anticipato per evitare al riscossore di tenersi tra le mani un carico non più riscuotibile.

Va ricordato infatti che ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. in commento, in ogni caso, l'agente della riscossione può trasmettere, in qualsiasi momento, all'ente creditore la comunicazione di discarico anticipato delle quote interessate da fallimento o liquidazione giudiziale o per le quali ha verificato, attraverso l'accesso all'anagrafe tributaria (eseguito prima del discarico) l'assenza di beni del debitore aggredibili.

© Riproduzione riservata

IL DIZIONARIO DEI BILANCI 2024



IN EDICOLA CON  A € 9,90

ACQUISTA SUBITO QUI
 LA TUA COPIA DIGITALE

